



09489/13
 0605 To: Comple
 do professionale
 in procedura con
 consule

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giuseppe Salmè	Presidente	R.G.N.22970/11
Dott. Carlo Piccininni	Consigliere	
Dott. Sergio Di Amato	Consigliere	
Dott. Antonio Didone	Consigliere	Cron. 9689 C.l.
Dott. Carlo De Chiara	Consigliere	Rep.

ha pronunciato la seguente:

Ud. 8.2.2013

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

Fallimento MBC Italy s.p.a. in liquidazione in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Savorelli 11, presso l'avv. Anna Chiozza, che con l'avv. Luigi Gino Rossi lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

Cainelli Alessandro, elettivamente domiciliato in Roma, viale G. Cesare 14, presso l'avv. Gabriele Pafundi, che con l'avv. Mario Caffi lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

201
2013



avverso il decreto del Tribunale di Monza emesso in relazione al fallimento n. 112/08 in data 18.7.2011.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.2.2013 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Chiozza per il fallimento e Cipriotti con delega per Cainelli;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pierfelice Pratis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato Alessandro Cainelli proponeva opposizione avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato del Tribunale di Monza aveva ammesso allo stato passivo del fallimento MBC Italy in liquidazione s.r.l. solo parte (e cioè per € 59.603,80) del credito azionato (vale a dire quello maturato in relazione alle prestazioni professionali svolte per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo), attribuendogli collocazione privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c.

Il Cainelli in particolare denunciava l'erroneità del provvedimento del giudice delegato, sotto il duplice aspetto dell'entità del credito riconosciuto e della collocazione ad esso attribuita, doglianze contrastate



dal fallimento, costituitosi nel giudizio di opposizione, e che viceversa il tribunale accoglieva limitatamente alla collocazione del credito, che qualificava non come privilegiato ma come prededucibile.

Avverso il detto decreto il fallimento ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito il fallimento con controricorso poi ulteriormente illustrato da memoria.

La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica dell'8.2.2013.

Motivi della decisione

Con i motivi di impugnazione il fallimento ha rispettivamente denunciato:

1) violazione dell'art. 111 l.f. in relazione all'art. 12 disp. prel. c.c., per il fatto che il tribunale, nel decidere per la prededucibilità del credito, avrebbe commesso il duplice errore di non aver interpretato il dettato normativo secondo il significato proprio delle parole utilizzate e di aver attribuito al legislatore una intenzione mai espressa, e comunque non desumibile dalla lettura delle disposizioni vigenti sul punto.

Fino alla riforma del 2006, infatti, sarebbero stati prededucibili soltanto i crediti sorti per spese sostenute all'interno del fallimento (e pertanto non



in relazione alle altre procedure concorsuali), mentre le modifiche normative apportate sarebbero state finalizzate esclusivamente ad estendere anche alle altre procedure i criteri in ordine alla prededucibilità dei crediti dettati per il fallimento;

2) violazione dell'art. 111 l.f. in relazione all'art. 24 Cost., essendo errata la valutazione del tribunale secondo la quale, pur in assenza di specifica previsione normativa, il credito in questione sarebbe stato prededucibile poichè, a ritenere diversamente, si sarebbe determinata una illegittima compressione del diritto di azione.

Al contrario la prospettazione del tribunale non sarebbe condivisibile poichè la prededucibilità delle spese legali per la redazione della domanda di concordato determinerebbe " una inevitabile lesione di un altro fondamentale precetto costituzionale, quello dell'uguaglianza ex art. 3 ".

I due motivi di impugnazione devono essere esaminati congiuntamente perchè fra loro connessi e sono infondati.

Il secondo comma dell'art. 110 l.f. stabilisce infatti che sono prededucibili i debiti qualificati come tali da una disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione di una delle procedure

C.



concorsuali ed il Tribunale, correttamente interpretando la detta disposizione, ha puntualmente rilevato che sono quindi prededucibili anche i crediti " sorti prima dell'ammissione ma legati da un nesso eziologico di vera e propria necessità tecnica alla presentazione della domanda di concordato " (p. 6), fra i quali sarebbe da ricomprendere pure quello maturato nella fattispecie oggetto di esame, in cui il credito azionato è per l'appunto sorto in ragione dell'attività professionale svolta per dare corso all'indicata procedura concorsuale.

Tale conclusione, come detto, è stata censurata innanzitutto per il fatto che, contrariamente a quanto sostenuto, non sarebbe " ravvisabile quel favor del legislatore .. nel tutelare il tentativo di risanamento a scapito della par condicio ".

Il rilievo tuttavia non coglie nel segno, atteso che la soluzione prospettata dal tribunale risulta confortata dal chiaro disposto normativo dettato al riguardo.

Peraltro ad identiche conclusioni si perverrebbe anche ove si facesse richiamo alla intenzione del legislatore, quale desumibile dal complesso delle modifiche adottate, dovendo questa identificarsi in una linea di favore per le ipotesi di soluzione concordata della crisi, con conseguente eccezione alla regola del

C.



paritario concorso dei creditori sull'attivo realizzato (sintomatiche in tal senso anche le modifiche restrittive apportate in tema di azione revocatoria, e segnatamente nelle lettere e) e g) dell'art. 67, comma 3, l.f.).

Quanto poi all'ulteriore profilo di censura, individuato nella pretesa erroneità del richiamo all'art. 24 Cost. che il tribunale a torto avrebbe evocato a sostegno dell'affermata prededucibilità della spesa legale affrontata per la redazione della domanda di concordato, il rilievo è privo di pregio poichè il detto richiamo non costituisce la ragione della decisione adottata.

Il tribunale ha infatti deciso sulla base dell'interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 110 l.f., rispetto alla quale l'esigenza del " rispetto del principio costituzionale di difesa di cui all'art. 24 " rappresenta semplicemente un elemento rafforzativo della correttezza della decisione adottata.

Conclusivamente il ricorso deve essere pertanto rigettato, con compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità alla luce della novità della questione trattata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di



legittimità.

Roma, 8.2.2013

Il consigliere estensore

Carla Pini

Il Presidente

Paolo Berlusconi

Depositato in Cancelleria

■ 18 APR 2013

IL CANCELLIERE
Alfonso Madafferi

Alfonso Madafferi